



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI**

Il D.L. n.138/11 ha introdotto delle specifiche conseguenze nel caso in cui i soci della società, o i familiari dell'imprenditore, utilizzino beni intestati alla società, o alla ditta individuale. In particolare:

- si viene a generare in reddito diverso in capo all'utilizzatore;
- i costi del bene utilizzato divengono indeducibili;
- è istituito l'obbligo di presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo. I dati raccolti tramite tale comunicazione potranno quindi essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per condurre i controlli fiscali sulla congruità dei redditi dichiarati dagli utilizzatori.

### **La comunicazione**

Con provvedimento del 16 novembre 2011, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione. Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Entro il **31 marzo 2012** occorrerà presentare una specifica comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

### **Contenuto**

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

### **Beni monitorati**

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- autovettura (numero di telaio)
- altro veicolo (numero di telaio)
- unità da diporto (lunghezza in metri)
- aeromobile (potenza del motore in KW)
- immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell'imposta)

Nella comunicazione vanno indicati anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Il riferimento alla “*società concedente*” dovrebbe quindi restringere l’obbligo di comunicazione agli apporti effettuati nei confronti delle sole società che abbiano in concessione ai soci un bene. Nel qual caso, comunque, dovrebbero essere monitorati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni.

**Su specifica richiesta dei clienti**, lo Studio provvederà ad inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Vista la delicatezza della questione, nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell’impresa, si invita la gentile clientela a prendere appuntamento con il professionista di riferimento per valutare la propria posizione per l’obbligo in scadenza il prossimo 31 marzo, anche al fine di un importante confronto sui molti dubbi che oggi ancora esistono in merito al campo di applicazione della disposizione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016